



COMUNICATO UFFICIALE N. 460 DEL 2 MARZO 2023

Consiglio federale n.4 – riunione del 2 marzo 2023

DELIBERA N.238/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di provvedere a nominare gli staff tecnici che saranno alla guida delle Squadre Nazionali Giovanili in considerazione dell'imminente inizio dell'attività internazionale prevista nell'estate 2023;
- considerata la proposta presentata dal dott. Salvatore Trainotti, Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali maschile e femminile;
- ritenute le competenze e le professionalità dei tecnici proposti idonee a svolgere l'attività nei rispettivi ruoli;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei tecnici stessi;

DELIBERA

- di approvare l'organigramma tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili che prenderanno parte alle competizioni internazionali previste nell'estate 2023:
 - Under 20 maschile Alessandro Magro
 - Under 20 femminile: Andrea Mazzon
 - Under 19 femminile: Luca Andreoli
 - Under 18 maschile: Andrea Capobianco
 - Under 18 femminile: Giovanni Lucchesi
 - Under 16 maschile: Giuseppe Mangone
 - Under 16 femminile: Giovanni Lucchesi
 - Under 15 maschile: Alessandro Nocera
 - Under 15 femminile: Tommaso Moscovini

- conferire mandato al Segretario Generale Maurizio Berteà, d'intesa con il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali, dott. Salvatore Trainotti, per la verifica degli eventuali profili contrattuali relativi ai rispettivi incarichi che necessitassero di essere definiti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale nella prima riunione utile.

DELIBERA N.239/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto della volontà del Consiglio Direttivo C.N.A. di rivedere il percorso formativo per l'acquisizione delle qualifiche C.N.A., a partire dall'anno sportivo 2024/2025, come disciplinate nel relativo Regolamento approvato dal Consiglio federale del 14 ottobre 2022 con delibera n.113/2022 ed aggiornato con la delibera n.63/2023 assunta dal Presidente federale, al fine di qualificare l'allenatore per poter migliorare il movimento;
- visto che per l'acquisizione della prima qualifica, denominata Allenatore Regionale, sarà necessario prendere parte a due anni di corso, in cui l'obiettivo primario sarà quello di focalizzare l'insegnamento della pallacanestro a livello giovanile, incrementando le ore di formazione in palestra;
- valutato di riconoscere, ai corsisti che parteciperanno e supereranno il primo anno di corso per Allenatore Regionale, la qualifica temporanea di *Allenatore Regionale in formazione* permettendogli di poter essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile, C Femminile, e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e, solo in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza;
- considerato che dopo due anni dall'acquisizione della qualifica di *Allenatore Regionale in formazione* i tesserati che non prenderanno parte al secondo anno di corso per Allenatore Regionale, saranno classificati come *Allenatori Amatoriali* e potranno essere iscritti a referto esclusivamente in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile, C Femminile, e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione;
- ritenuto di eliminare, a partire dal luglio 2024, la qualifica di Istruttore Giovanile, e di non organizzare i corsi per l'acquisizione della suddetta qualifica già dall'estate 2023, ma esclusivamente i soli esami abilitativi per i corsisti che hanno preso parte al corso Istruttore Giovanile nell'estate 2022 non superando l'esame abilitativo finale;
- ritenuto altresì di individuare, nel nuovo percorso formativo, la qualifica di "Allenatore" come qualifica minima per ricoprire il ruolo di capo allenatore nei campionati giovanili d'eccellenza;
- vista la necessità di inquadrare, nel nuovo percorso formativo, i tesserati C.N.A. che acquisiranno le qualifiche di Allievo Allenatore, Allenatore di Base ed Istruttore Giovanile entro il 31 dicembre 2023, e di garantire agli stessi le medesime abilitazioni ottenute con l'acquisizione delle rispettive qualifiche;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di approvare, a partire dal 1° luglio 2024, il nuovo percorso formativo per l'acquisizione delle qualifiche C.N.A., come di seguito riportato:

- **Allenatore Regionale in formazione:** al tesserato che parteciperà al 1° anno di corso per Allenatore Regionale, e supererà il relativo esame abilitativo, sarà riconosciuta la qualifica “temporanea” di *Allenatore Regionale in formazione*; suddetto tesserato otterrà una abilitazione temporanea di due anni per poter essere iscritto a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile, C Femminile, e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e, solo in qualità di “1° Assistente”, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.
- **Allenatore Amatoriale:** il tesserato che dopo due anni dall'acquisizione della qualifica di Allenatore Regionale in formazione non prenderà parte al 2° anno di corso per Allenatore Regionale sarà classificato come *Allenatore Amatoriale*, e potrà essere iscritto a referto esclusivamente in qualità di capo allenatore per il campionato di Promozione maschile, C Femminile, e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione.
- **Allenatore Regionale:** il tesserato che parteciperà al 2° anno di corso per Allenatore Regionale, e supererà il relativo esame abilitativo, potrà essere iscritto a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

Di individuare la qualifica di Allenatore come qualifica minima per ricoprire il ruolo di capo allenatore nei campionati giovanili d'eccellenza.

Di inquadrare, dal 1° luglio 2024, gli Allievi Allenatori, gli Allenatori di Base e gli Istruttori Giovanili che acquisiranno le rispettive qualifiche entro il 31 dicembre 2023, come di seguito riportato:

- **Allievi Allenatori:** saranno inquadrati come *Allenatori Regionali in formazione ante 2024*, e manterranno le abilitazioni ottenute con l'acquisizione della qualifica; la loro qualifica non sarà temporanea.
- **Allenatori di Base:** saranno inquadrati come Allenatori Regionali, e manterranno le abilitazioni ottenute con l'acquisizione della qualifica.
- **Istruttori Giovanili:** saranno inquadrati come *Allenatori Regionali ante 2024*, e manterranno le abilitazioni ottenute con l'acquisizione della qualifica (inclusa la possibilità di essere tesserati gare in qualità di capo allenatore nei campionati giovanili d'eccellenza).

DELIBERA N.240/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.68/2023, assunta dal Presidente federale l'8 febbraio u.s., con la quale è stato approvato il bando di ammissione al corso per Formatori Regionali, è stata convertita la quota d'iscrizione di € 150,00 precedentemente fissata per la partecipazione al corso per Formatori di 1° livello ed è stato stabilito l'obbligo di partecipazione al corso per Formatori Regionali per gli attuali Formatori di 1° e 2° livello, ad eccezione di quelli che hanno ricoperto il ruolo di Docenti ed Istruttori nei corsi organizzati a livello nazionale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68/2023, assunta dal Presidente federale l'8 febbraio u.s.

DELIBERA N.241/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il decreto legislativo n.36 del 28 febbraio 2021, riguardante l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo e successive modifiche;

considerato che la Federazione Italiana Pallacanestro, in qualità di Ente Sportivo è direttamente interessata e coinvolta alle innovazioni apportate dal decreto legislativo sopra citato;

visto in particolare l'articolo 31 del D.Lgs. 36/2021, che sancisce l'abolizione del vincolo sportivo e l'istituzione del Premio di formazione tecnica;

visto che, in considerazione dell'importanza della materia trattata, è stata istituita una Commissione ad hoc, coordinata dal Vice Presidente federale Federico Casarin, con il precipuo scopo di proporre al Consiglio federale le necessarie ed opportune modifiche delle norme federali in materia di vincolo, con particolare riferimento al Premio per i Nuovi Atleti Svincolati e per definire il Premio di formazione Tecnica;

considerato che la Commissione si è riunita il 16 dicembre 2022 ed il 13 gennaio 2023;

viste le risultanze della Commissione, ad esito degli incontri di cui sopra, trasmesse all'attenzione della Presidenza con nota del 1° febbraio 2023;

considerato quanto proposto dalla Commissione meritevole di accoglimento perché coerente con il decreto legislativo n.36 del 28 febbraio 2021, riguardante l’attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo e successive modifiche e con i fini istituzionali;

DELIBERA

- di stabilire quanto segue:

CESSIONE DEI PARAMETRI NAS

Dal 1° luglio 2024, possibilità di cessione tra le società, a trattativa privata, le quote percentuali dei parametri NAS maturate, sia durante il percorso giovanile sia durante l’attività senior.

NAS FRAZIONATI

Rimodulazione delle annate per la suddivisione in percentuale dei parametri NAS come segue:

- dai 12 anni ai 19 (15%-10%-10%-10%-10%-10%-15%-20%)

A partire dal 1° luglio 2023:

IMPORTI PARAMETRI NAS

SETTORE MASCHILE

Serie A	15.000 euro
Serie A2	11.000 euro
Serie B	7.500 euro
Interregionale	4.000 euro
Serie C	2.500 euro
Serie D	500 euro

SETTORE FEMMINILE

Serie A1	7.000 euro
Serie A2	4.000 euro
Serie B	500 euro

Gli importi per la Serie B femminile saranno sospesi per le prossime 2 stagioni sportive.

- conferire mandato alla Commissione affinché prosegua l’approfondimento della materia relativa all’abrogazione del vincolo e proponga al Consiglio federale ulteriori elementi per definire la nuova materia in armonia con il decreto legislativo n.36 del 28 febbraio 2021, riguardante l’attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo e successive modifiche.

DELIBERA N.242/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.61/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023, con la quale viene approvato il protocollo sportivo da applicare alle gare della Freccia Rossa Final Eight 2023 in programma a Torino il 15,16,18 e 19 febbraio 2023;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 61/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023.

DELIBERA N.243/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65/2023 assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023 con la quale ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico è stato dichiarato lo stato di morosità delle società

- 055036 BASKET SCHOOL NOCI ASD
- 055534 GIULIA BASKET SSDARL
- 055654 A.S.D. LAZIO BASKETBALL ATG
- 055169 A.S.D. NUOVA PALLACANESTRO MESSINA
- 055661 BLACK SPORTING CLUB
- 055290 PAOLA BASKETBALL A.S.D.
- 051142 APD SFERA
- 005753 BASKET ASSISI A.S.DIL.
- 052800 FREE BASKETBALL A.S.D.

che, allo stato, non si sono riaffiliate lasciando una posizione debitoria nei confronti della FIP;

condivise le motivazioni espresse in premessa e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.65/2023 assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023.

DELIBERA N.244/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.187/2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura NWOKOYE OBINA RAPHAEL/TIGER CESENA SSD ARL (prat.23 2022/23);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia NWOKOYE OBINA RAPHAEL/TIGER CESENA SSD ARL.

DELIBERA N.245/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.188/2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MASCHERPA GIULIO/TIGER CESENA SSD ARL (prat.25 2022/23);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società TIGER CESENA SSD ARL (cod. FIP 052308) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MASCHERPA GIULIO/TIGER CESENA SSD ARL (prat.25 2022/23)

DELIBERA N.246/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.189/2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società LA FARNESE PALL.ASD (cod. FIP 055400) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MASSOTTI NAZZARENO/LA FARNESE PALL.ASD prat.24 2022/23);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società LA FARNESE PALL.ASD (cod. FIP 055400) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MASSOTTI NAZZARENO/LA FARNESE PALL.ASD prat.24 2022/23).

DELIBERA N.247/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.190/2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società LA FARNESE PALL.ASD (cod. FIP 055400) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PADOVANO MICHELE ANTONIO/LA FARNESE PALL.ASD prat.26 2022/23);

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società LA FARNESE PALL.ASD (cod. FIP 055400) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PADOVANO MICHELE ANTONIO/LA FARNESE PALL.ASD prat.26 2022/23).

DELIBERA N.248/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO/ASD PALL.VIGARANO 2008 (prat.n.47 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD PALL.VIGARANO 2008 (cod. FIP 051533) fissando il termine del 5 aprile 2023 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MONTANO GIORGIO/ASD PALL.VIGARANO 2008 (prat.n.47 2022/23);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.249/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL (cod. FIP 052736) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura NEGRO FRANCESCO MARIA/SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL (prat.n.49 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL 8 (cod. FIP 052736) fissando il termine del 5 aprile 2023 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NEGRO FRANCESCO MARIA/SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL (prat.49 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.250/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET IRPINIA (cod. FIP 054541) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BASKET SCHOOL SPORTIVA DIL. ARL/ASD BASKET IRPINIA (prat.n.55 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET IRPINIA (cod. FIP 054541) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia BASKET SCHOOL SPORTIVA DIL. ARL / ASD BASKET IRPINIA (prat.55 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.251/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ORLANDINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IACOPINI MASSIMO/ORLANDINA BASKET SSD ARL (prat.n.44 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 050009) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia IACOPINI MASSIMO /ORLANDINA BASKET SSD ARL (prat.44 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.252/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società ORLANDINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE/ORLANDINA BASKET SSD ARL (prat.n.54 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ORLANDINA BASKET SSD ARL (cod. FIP 050009) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia DI TRANI SIMONE/ORLANDINA BASKET SSD ARL (prat.54 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.253/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MONTANO GIORGIO/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.n.51 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia MONTANO GIORGIO/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.51 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.254/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MICHELON ALESSANDRO/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.n.51 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia MICHELON ALESSANDRO/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.51 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.255/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FORTI ANDREA/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.n.45 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società KLEB BASKET FERRARA SRL (cod. FIP 052478) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia FORTI ANDREA/KLEB BASKET FERRARA SRL (prat.45 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.256/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LUSINI SIMONE/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.39 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia LUSINI SIMONE/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.39 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.257/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PASSONI LORENZO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.41 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia PASSONI LORENZO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.41 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.258/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CASTELLI RICCARDO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.48 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia CASTELLI RICCARDO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.48 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.259/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LAGANA' MARCO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.50 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia LAGANA' MARCO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.50 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.260/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VENUTO MARCO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.52 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia VENUTO MARCO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.52 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.261/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura U.S. PINO BASKET SSDRL/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.53 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia U.S. PINO BASKET SSDRL/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.53 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.262/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.174 del Regolamento Organico nei confronti della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GUERRA FILIPPO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.58 2022/23);

visto l'art. 174 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società PALL.FIRENZE SSD ARL (cod. FIP 055776) fissando il termine del 5 aprile 2023 per le obbligazioni dovute in relazione alla controversia GUERRA FILIPPO/PALL.FIRENZE SSD SRL (prat.n.58 2022/23).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2023/2024.

Ai sensi dell'art.174 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.263/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 67/2023 assunta dal Presidente federale l'8 febbraio 2023 in cui è stato modificato l'art. 19 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori nel quale è stata introdotta la figura del "Formatore Regionale" e sono stati disciplinati i relativi compiti;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 67/2023 assunta dal Presidente federale l'8 febbraio 2023

DELIBERA N.264/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento C.N.A. approvato dal Consiglio federale del 14 ottobre 2022 con delibera n.113;
- ravvisata la necessità di modificare, con effetto immediato, l'art.16 del Regolamento C.N.A. in quanto la ratio della norma si basa sulla possibilità di concedere la deroga al tesserato C.N.A. che, per meriti sportivi, abbia portato alla promozione la squadra da lui allenata;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art.16 del Regolamento C.N.A. con il testo di seguito riportato:

Art. 16 Allenatore di Società neo promossa

1. Le società neo promosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta.
2. Per il primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile la stessa deroga vale anche per il 1° assistente.
3. Tale deroga potrà essere concessa a ciascun tesserato una sola volta.
4. **Non sarà possibile concedere la deroga alle Società ripescate od alle Società alle quali sia stato attribuito il titolo sportivo di altra affiliata.**

DELIBERA N.265/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento C.N.A. approvato dal Consiglio federale del 14 ottobre 2022 con delibera n.113;
- letta l'interpretazione della Corte Federale di Appello, in merito all'art. 26 comma 5 lettera a) del Regolamento C.N.A., di cui al Comunicato Ufficiale n.383 dell'8 febbraio 2023;
- preso atto delle motivazioni espresse, in cui si ritiene che possano presentare richiesta di tesseramento come Allenatori Nazionali solo i soggetti che abbiano svolto all'estero, nei tempi e nei modi descritti ed elencati dalla norma, il ruolo di allenatore quale soggetto apicale delle scelte tecniche, decisionali e di allenamento della squadra;
- ravvisata la necessità di modificare, con effetto immediato, l'art. 26 comma 5 lettera a) del Regolamento C.N.A. al fine di uniformarlo al disposto della Corte Federale di Appello, e uniformarlo, altresì, al comma 4 lettera a) del medesimo articolo;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art.26 comma 5 lettera a) del Regolamento C.N.A. con il testo di seguito riportato:

Art. 26 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori (del. n. 65 CF 15/07/2022)

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva, se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per il campionato professionistico sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre anni sportivi, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un Consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

Nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti previsti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

DELIBERA N.266/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento Esecutivo Gare che disciplina l'organizzazione e la competenza disciplinare dei campionati federali e dei Tornei e Gare Amichevoli Ufficiali;
- vista la richiesta del Settore Giovanile di predisporre una specifica procedura in ordine alla organizzazione e alla competenza disciplinare e di omologazione gare per i campionati giovanili, nelle varie fasi di svolgimento;
- ravvisata l'esigenza di introdurre il Titolo VI, denominato Campionati Giovanili, nel Regolamento Esecutivo Gare, riportante la procedura sopra indicata;
- ritenuto il testo proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il nuovo Titolo VI, denominato Campionati Giovanili del Regolamento Esecutivo Gare con il testo di seguito riportato:

TITOLO VI CAMPIONATI GIOVANILI

Art.90 Organizzazione

1. Le gare dei Campionati Giovanili ufficiali sono organizzate dagli Organi federali centrali o periferici.
2. I Campionati Giovanili si dividono in Maschili Eccellenza, Élite, Gold e Silver e Femminili Élite e Regionali.

Art. 91 Commissari di Gara

1. I Commissari di Gara delle competizioni giovanili sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dal Responsabile del Settore Giovanile, sentiti i pareri dei Presidenti Regionali, approvata dal Consiglio federale.
2. I Commissari di Gara rimangono in carica per una stagione sportiva.
3. I Commissari di Gara, al fine dell'iscrizione in Lista, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati dal Settore Giovanile.

Art.92 Compiti del Commissario di Gara

1. Al Commissario di Gara sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dal Settore Giovanile;
 - b) verificare, prima dell'inizio delle gare, la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara iscritti in lista;
 - c) omologare le gare;
 - d) irrogare le sanzioni disciplinari e comunicare la decisione assunta alle società interessate;
 - e) redigere la classifica finale, ai sensi dei vigenti Regolamenti federali ove non diversamente previsto dal regolamento della competizione;
 - f) stabilire il calendario della giornata successiva;
 - g) inviare, al Settore Giovanile, al termine della gara, il verbale delle omologazioni, i referti delle gare e tutti i provvedimenti assunti in relazione alla gara, per la redazione del relativo Comunicato Ufficiale.

Art.93 Commissione Esecutiva

1. La Commissione Esecutiva presente in *loco* nella fase Finale Nazionale è composta da un Presidente, due componenti, ed un Segretario senza diritto di voto.
2. La nomina dei componenti della Commissione Esecutiva avviene con delibera del Consiglio federale su proposta del Responsabile del Settore Giovanile.
3. La Commissione Esecutiva rimane in carica per una stagione sportiva.

Art.94 Compiti della Commissione Esecutiva

1. Alla Commissione Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dal Settore Giovanile;
 - b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
 - c) verificare, prima dell'inizio delle gare, la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara iscritti in lista;
 - d) omologare le gare;
 - e) irrogare le sanzioni disciplinari;
 - f) redigere la classifica finale, ai sensi dei vigenti Regolamenti federali ove non diversamente previsto dal regolamento della competizione;
 - g) stabilire il calendario della giornata successiva;
 - h) comunicare ogni decisione assunta alle Società interessate a mezzo della casella di posta elettronica federale.

Art.95 Omologazione gare – competenza disciplinare

1. Nelle fasi dei campionati organizzate dai Comitati Territoriali è competente il Giudice Sportivo Territoriale come disciplinato nell'art. 88 comma 3 del Regolamento di Giustizia.
2. Nelle fasi di qualificazione alla Finale Nazionale (concentramenti, spareggi, play-off) organizzate dal Settore Giovanile Nazionale è competente il Commissario di Gara o il Giudice Sportivo Territoriale presente in *loco* che opererà secondo quanto previsto dall' art. 92.
3. Nella fase Finale Nazionale è competente la Commissione Esecutiva presente in *loco* che opererà secondo quanto previsto dall'art. 94.

Art.96 Provvedimenti disciplinari

1. La potestà disciplinare delle Commissioni Esecutive in campo o del Commissario di Gara ha il proprio limite oggettivo nell'ambito della competizione.
2. Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state irrogate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di Società e/o di campionato.

Art. 97 Reclami

1. Avverso i provvedimenti di cui al precedente art. 95 comma 1, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 96 e seguenti del Regolamento di Giustizia.
2. In relazione ai provvedimenti di cui al precedente art. 95 commi 2 e 3, valgono le disposizioni contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

DELIBERA N.267/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 21 comma 2 del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola inerente la certificazione sanitaria di idoneità della pratica sportiva;
- visto l'art. 2 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che dispone le conseguenze che derivano in caso di assenza o di interruzione dell'idoneità alla pratica sportiva;
- ravvisata la necessità di adeguare, con effetto immediato, l'art.21 comma 2 del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola al disposto dell'art. 2 comma 2 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- ritenute la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art.21 comma 2 del Regolamento Settore Giovanile – Minibasket – Scuola con il testo di seguito riportato:

Art. 21 IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

1. Tutti i tesserati sono tenuti ad avere la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. La certificazione sanitaria deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. ~~Il venir meno della certificazione costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.~~
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la documentazione relativa alla certificazione sanitaria.
6. Con il tesseramento, chi esercita la responsabilità genitoriale dell'atleta autorizza automaticamente la Società a esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
7. La Società ha l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale di eventuali modifiche in merito alla certificazione sanitaria di un loro atleta, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.
8. Il Presidente delle Società è responsabile dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione sanitaria.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.268/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamento federali;

vista la propria delibera n. 38/2021 assunta nella riunione del 29 luglio 2021, con la quale sono state approvate le modifiche al capo VIII del Regolamento Organico;

visti gli emendamenti formulati dall'Ufficio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi in data 23 novembre 2021 relativamente agli articoli 104, 105 e 112 del Regolamento Organico;

- visto il parere della Corte Federale di Appello (C.U. n.870 del 28.06.2022) in merito alla compatibilità delle modifiche apportate agli artt.104 e 105 del Regolamento Organico con l'art.54 dello Statuto federale, giustamente inviato all'Ufficio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi al fine di una propria valutazione;
- vista la successiva nota dell'Ufficio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi del 7 febbraio 2023, con la quale viene formulata una proposta di emendamento agli artt.104 e 105 R.O.;
- ravvisata la necessità di elaborare un testo regolamentare atto a recepire gli emendamenti richiesti dall'Ufficio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi agli articoli suindicati e contestualmente idoneo a perseguire le esigenze di celerità della procedura che avevano motivato le precedenti modifiche agli articoli stessi;
- ritenuto di recepire altresì l'emendamento proposto dall'Ufficio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi all'art. 112 comma 4 del Regolamento Organico, nella sopraccitata nota del 7 febbraio 2023;

DELIBERA

di approvare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, la modifica degli articoli 104, 105 e 112 comma 4 del Regolamento Organico con il testo di seguito riportato:

Art.104 -Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

1. La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria della CVA il ricorso, inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.
2. Nel ricorso la parte deve indicare:
 - a) il nome e cognome dell'istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto;
 - c) la residenza dell'istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
 - f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
 - g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.105 comma [3] del presente Regolamento.
 - h) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso. Al ricorso va allegata l'accettazione della nomina dell'arbitro. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 2 lett. g). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di

responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101 e 102 del presente Regolamento.

4. Al ricorso vanno allegati i documenti, oltre alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, alla accettazione dell'arbitro nominato, ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia.

5. La parte che ha ricevuto l'istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, costituirsi nel procedimento depositando presso la Segreteria della CVA una memoria, inviata alla parte istante entro il medesimo termine a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.

6. Nella memoria la parte resistente:

a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;

b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;

c) indica il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;

d) svolge le proprie eccezioni e difese;

e) propone le eventuali domande riconvenzionali;

f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;

g) indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art.105 comma 3 del presente Regolamento.

h) deve indicare l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA.

7. La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria. Alla memoria deve essere allegata l'accettazione dell'arbitro nominato. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 6 lett. g) f). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101 e 102 del presente Regolamento.

8. Alla memoria vanno allegati i documenti, oltre alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ed alla accettazione dell'arbitro nominato.

Art.105 -Composizione del Collegio Arbitrale -Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, nominato dalla CVA tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento, nel termine di 5 giorni dalla scadenza di quello per la costituzione del convenuto, previsto all'art.104 comma 5).

A tale fine, entro detto termine le parti devono far pervenire presso la Segreteria della CVA l'atto di nomina congiunta unitamente alla accettazione del nominato Presidente. L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.101 e 102 del presente Regolamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, ovvero qualora la parte convenuta non si sia costituita, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla CVA ~~provvede alla nomina~~ entro i successivi 5 giorni ~~decorso 7 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente~~. Contestualmente la CVA provvede anche alla nomina degli arbitri qualora le parti non vi abbiano provveduto, o qualora la parte intimata non si sia costituita.

2. In tale ipotesi il provvedimento di nomina è trasmesso, a cura della Segreteria della CVA, entro tre giorni ai soggetti nominati, che, entro i tre giorni successivi, devono far pervenire l'accettazione presso la Segreteria della CVA. L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 101 e 102 del presente Regolamento.

3. La CVA stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell'arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento, quando si deve provvedere ai sensi del precedente comma 2, e dell'art.104, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. g).

4. La CVA qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tale caso la CVA esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;

5. La Segreteria della CVA comunica alle parti e agli arbitri l'adozione del provvedimento di cui al comma 4 5.

6. Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la CVA, verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio. Il provvedimento di costituzione è trasmesso, nei tre giorni successivi, alle parti ed ai componenti del Collegio, a cura della Segreteria della CVA.

Art.112 – Procedimento

1. Omissis

2. Omissis

3. Omissis

4. Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni 20 per l'adempimento. Decorso tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della CVA la prova dell'avvenuto adempimento, la CVA dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della CVA ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.109. Dalla medesima data e sino ai termini fissati all'art. 109 comma 5, le dimissioni eventualmente rassegnate dal Presidente, dal Vicepresidente, e dai componenti del Consiglio Direttori Direttivo della società intimata non producono gli effetti di cui all'art.4 comma 8 dello Statuto Federale.

La medesima comunicazione, tranne nelle ipotesi in cui è incardinata opposizione ai sensi del successivo art.113, è trasmessa alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.110 del presente Regolamento da parte del Consiglio federale.

DELIBERA N.269/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 59/2023 assunta dal Presidente federale il 31 gennaio u.s., con cui è stato nominato il Sig. Marco Petrini quale Commissario Straordinario del CIA Sicilia ed il Sig. Beniamino Manuel Attard quale Vicecommissario Straordinario del CIA Sicilia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.59/2023, assunta dal Presidente federale il 31 gennaio u.s.

DELIBERA N.270/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.46/2022, assunta dal Presidente federale il 14 dicembre u.s., con la quale la Società ASD Pianopoli (codice F.I.P. 055043) è stata autorizzata a tesserare gare il Sig. Davide Piccione (Tesseratura C.N.A. 047390), nel ruolo di Capo Allenatore nel campionato U19/M Silver, per la sola stagione sportiva 2022/2023, a condizione che il tesserato si impegni a partecipare al primo corso utile per l'acquisizione della qualifica di "Allenatore di Base".

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.46/2022, assunta dal Presidente federale il 14 dicembre u.s.

DELIBERA N.271/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57/2023, assunta dal Presidente federale il 27 gennaio u.s., con la quale è stata autorizzata la revoca dei tesseramenti gare in essere per la Sig.ra Sara Canova (tesseratura C.N.A. 047677), nel ruolo di capo allenatore nei campionati di serie B/F ed U19/F, a cui prende parte la Società A.S.D. Team 86 BK Villasanta;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.57/2023, assunta dal Presidente federale il 27 gennaio u.s.

DELIBERA N.272/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.66/2023, assunta dal Presidente federale l'8 febbraio u.s., con la quale i Sig.ri Michele De Micco, Eleni Federico Davide Tommaso, Tommaso Foschi, Gabbiani Marco, Massimo Godino, Carmelo Gullotti, Alberto Mariutto, Maximiliano Moreno, Marco Perego, Laura Perseu, Giacomo Pinna, Pier Filippo Rossi, Giacomo Sabbatini e Marco Verrigli, che hanno sostenuto e superato l'esame di ammissione al corso Istruttore Giovanile nel 2022, sono stati autorizzati ad iscriversi agli esami di ammissione al corso "Allenatore" senza il versamento della tassa d'esame prevista;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.66/2023, assunta dal Presidente federale l'8 febbraio u.s.

DELIBERA N.273/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta il 2 febbraio u.s. volta a far riconoscere d'ufficio al Sig. Dario Tomasini la qualifica di *Allenatore di Base*;

preso atto che il Sig. Dario Tomasini è già in possesso della qualifica di "Istruttore Regionale";

valutate le particolari motivazioni addotte dal richiedente e ritenuto opportuno favorire il percorso formativo del Sig. Dario Tomasini attribuendogli il primo inquadramento previsto dalle qualifiche CNA;

ritenuto di riconoscere al Sig. Dario Tomasini la qualifica di *Allievo Allenatore*, che consente, in conformità con il Regolamento CNA, di essere tesserato gare in qualità di "Capo Allenatore" nel campionato di Promozione maschile, C/femminile e nei campionati senior a libera partecipazione, ed in qualità di "Assistente Allenatore" per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale di competenza degli organi territoriali;

acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente C.N.A.;

DELIBERA

di riconoscere, con effetto immediato, al Sig. Dario Tomasini la qualifica di "Allievo Allenatore".

DELIBERA N.274/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.45/2022, assunta dal Presidente federale in data 9 dicembre 2022, con la quale si autorizza la Società Virtus Pall. Bologna (codice FIP 050294) a disputare le gare casalinghe del Campionato di Serie A maschile a.s. 2022/2023 anche presso la Segafredo Arena, in Viale della Fiera 20 a Bologna;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.45/2022, assunta dal Presidente federale in data 9 dicembre 2022.

DELIBERA N.275/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.51/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 dicembre 2022, con la quale si approvano le nuove date relative alla fase nazionale del Campionato di Serie B Femminile per l'anno sportivo 2022/2023;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 dicembre 2022.

DELIBERA N.276/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.62/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023, con la quale si approvano le date e gli accoppiamenti della Seconda Fase del Campionato di Serie A2 Maschile per l'anno sportivo 2022/2023;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.62/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023.

DELIBERA N.277/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.63/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023, con la quale si modificano le date di svolgimento della Coppa Italia di Serie A1 Femminile per l'anno sportivo 2022/2023;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023.

DELIBERA N.278/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.64/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023, con la quale si modificano le date di svolgimento della Seconda Fase del Campionato di Serie A1 e A2 Femminile per l'anno sportivo 2022/2023;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.64/2023, assunta dal Presidente federale in data 6 febbraio 2023.

DELIBERA N.279/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.101/2022, assunta dal Presidente federale il 23 maggio 2022, con la quale è stata approvata la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- vista la delibera n.107/2022, assunta dal Presidente federale il 13 giugno 2022, con la quale sono state apportate modifiche agli organici dei nuovi Campionati previsti dalla delibera n.101/2022 sopra citata;
- considerato che le delibere richiamate prevedono l'istituzione del nuovo Campionato denominato "Interregionale" con un Organico previsto di 96 squadre di cui 32 provenienti dal Campionato di Serie B, 44 squadre provenienti dal Campionato di Serie C Gold e 20 individuate ad insindacabile giudizio dal Settore Agonistico;
- vista la proposta, datata 13 febbraio 2023, del Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali con cui, ad esito del confronto avvenuto tra Presidenti regionali, chiede di poter prevedere che le 20 squadre individuate dal Settore Agonistico siano invece individuate tra le squadre partecipanti alla Serie C gold a.s.2022/2023, aumentando pertanto a 64 le squadre ammesse dalla Serie C gold, e distribuite secondo le seguenti indicazioni:

C Gold 2022-23	Ammesse
Abruzzo/Molise	4
Campania/Calabria	5
Emilia Romagna	5
Lazio/Sardegna	8
Lombardia	10
Marche/Umbria	5
Piemonte/Liguria	5
Puglia/Basilicata	5
Sicilia/Calabria	5
Toscana/Liguria	6
Veneto/FVG/Trentino AA	6
TOTALE	64

considerato altresì che il Rappresentante della Consulta dei Presidenti regionali propone anche di modificare la denominazione del nuovo Campionato da “Interregionale” a “B Interregionale”;

acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico alle proposte del Rappresentante della Consulta dei Presidenti Regionali;

considerato opportuno ribadire che nella definizione degli organici della Serie C a.s.2023/2024 si dovrà seguire l’organizzazione dei distretti agonistici come definiti dalla delibera n.147/2020;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di modificare la denominazione del nuovo Campionato da “Interregionale” a “B Interregionale”
- di ribadire che l’organico del neoistituito Campionato denominato “B Interregionale” nell’a.s.2023/2024 sarà di 96 squadre di cui 32 aventi diritto e provenienti dal Campionato di Serie B e di 64 aventi diritto e provenienti dal Campionato di Serie C Gold;
- di stabilire che le 64 aventi diritto provenienti dal Campionato di Serie C/Gold 2022/2023 saranno suddivise secondo le quantità previste dalla tabella sottostante:

- Piemonte/Liguria	n.5 squadre;
- Lombardia	n.10 squadre;
- Triveneto	n.6 squadre;
- Emilia Romagna	n.5 squadre;
- Marche/Umbria	n.5 squadre;
- Toscana/Liguria	n.6 squadre;
- Lazio/Sardegna	n.8 squadre;
- Abruzzo/Molise	n.4 squadre;
- Puglia/Basilicata	n.5 squadre;
- Campania/Calabria	n.5 squadre;
- Sicilia/Calabria	n.5 squadre.
TOTALE	n.64 squadre

Ogni Comitato Regionale sopraelencato deve inviare al Settore Agonistico il Comunicato Ufficiale contenente la classifica finale entro e non oltre il 26 giugno 2023;

- di stabilire che in caso di vacanza di Organico tra le aventi diritto, il completamento dell’Organico avverrà a norma dell’articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare;
- di stabilire che le squadre aventi diritto che dovessero rinunciare al Campionato “B Interregionale” a.s.2023/2024 saranno assegnate al Campionato di Serie D regionale a.s.2023/2024 in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento Esecutivo Gare anche in aggiunta all’organico previsto dal Campionato;
- di ribadire che i gironi del Campionato di Serie C a.s.2023/2024 dovranno osservare quanto previsto dalla delibera n.147/2020 riguardante i Distretti Agonistici.

DELIBERA N.280/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera n.101/2022 assunta dal Presidente federale in data 23 maggio 2022, con la quale è stata approvata la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior Maschili per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e la delibera n.107/2022 assunta dal Presidente federale in data 13 giugno 2022, con la quale è stata modificata parzialmente la delibera n.101/2022;

esaminata la proposta presentata per le vie brevi, in occasione della riunione in videoconferenza del 19 ottobre 2022 dalla Lega Nazionale Pallacanestro, con la quale propone all’attenzione del Settore Agonistico per i Campionati di Serie A2 e B maschile a.s. 2023/2024 e 2024/2025, i parametri riguardanti l’impiantistica, l’organizzazione delle Società e la gestione ed organizzazione del roster;

acquisito il parere positivo del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro e pertanto stabilire quanto segue:

Serie A2

Stagione 23/24

Indicazioni strutturali	Impianti con capienza 2.000 posti a sedere e determinazione biennale di uno standard di qualità
Indicazioni gestionali	Controlli Comtec Fidejussione: 100.000 base
Indicazioni per la valorizzazione	Statistiche Video LNP pass
Indicazioni tecniche	Roster: 8 formati, 2 non formati, 11° e 12° giovanili ed eleggibili per la nazionale
Obblighi giovanili	4 campionati Under di diversa categoria oppure 2 Campionati Under d’Eccellenza oppure 1 Campionato Eccellenza e 2 Campionati Under di diversa categoria (anche rispetto al campionato di eccellenza) Incentivi con il ranking dei settori giovanili e partecipazione 2^fasi nazionali
Struttura campionato	24 squadre: 2 promozioni in Serie A1 - 6 retrocessioni in Serie B

Stagione 24/25

indicazioni strutturali	Impianti con capienza 2.000 posti a sedere; gli standard richiesti saranno elencati nella licenza
Indicazioni gestionali	Controlli Comtec Fidejussione: 100.000 base
Indicazioni per la valorizzazione	Statistiche Video LNP PASS
Indicazioni tecniche	Roster: 8 formati, 2 non formati, 11° e 12° giovanili ed eleggibili per la nazionale
Obblighi giovanili	4 campionati Under di diversa categoria oppure 2 Campionati Under d’Eccellenza oppure 1 Campionato Eccellenza e 2 Campionati Under di diversa categoria (anche rispetto al campionato di eccellenza) Incentivi con il ranking dei settori giovanili e partecipazione 2^fasi nazionali
Struttura campionato	20 squadre: 2 promozioni in Serie A1 - 3 retrocessioni in Serie B

Serie B

Stagione 23/24 – Serie B

indicazioni strutturali	Impianti con capienza 800 posti a sedere e determinazione di uno standard di qualità
Indicazioni gestionali	Controllo trimestrale liberatorie a cura LNP Fidejussione: 50.000 base
Indicazioni per la valorizzazione	Statistiche Video LNP PASS
Indicazioni tecniche	Roster: 9 formati, 1 non formato, 11° e 12° giovanili ed eleggibili per la nazionale
Obblighi giovanili	3 Campionati Under di diversa categoria Incentivi con il ranking dei settori giovanili e partecipazione 2^fasi nazionali
Struttura campionato	36 squadre 2 promozioni in Serie A2 - 4 Interregionale

Stagione 24/25 – Serie B

indicazioni strutturali	Impianti con capienza 800 posti a sedere e determinazione di uno standard di qualità
Indicazioni gestionali	Controllo trimestrale liberatorie a cura LNP Fidejussione: 50.000 base
Indicazioni per la valorizzazione	Statistiche Video LNP PASS
Indicazioni tecniche	Roster: 9 formati, 1 non formato, 11° e 12° giovanili ed eleggibili per la nazionale
Obblighi giovanili	3 Campionati Under di diversa categoria Incentivi con il ranking dei settori giovanili e partecipazione 2^fasi nazionali
Struttura campionato	42 squadre 3 promozioni in Serie A2 - 4 Interregionale

DELIBERA N.281/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.101/2022, assunta dal Presidente federale il 23 maggio 2022, con la quale è stata approvata la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed in cui, tra le altre cose, è stata prevista l'abrogazione dell'obbligo di schierare atleti under a referto;
- vista la delibera n.107/2022, assunta dal Presidente federale il 13 giugno 2022, con la quale sono state apportate modifiche agli organici dei nuovi Campionati previsti dalla delibera n.101/2022 sopra citata;
- preso atto della riunione avvenuta il 13 gennaio 2023 a Bologna alla presenza del Vicepresidente Casarin, dei consiglieri Marzoli, Galanda, Petrini, Rizzi, Arletti e del Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro ad esito della quale si è confermata l'abrogazione dall'a.s.2023/2024, degli obblighi under in tutti i Campionati nazionali, si è stabilito che nell'a.s.2023/2024 ogni squadra partecipante al Campionato di Serie A2 verserà € 10.000,00 ed ogni squadra partecipante al Campionato di Serie B verserà € 5.000,00 per costituire un fondo che verrà redistribuito alle squadre che impiegheranno maggiormente atleti under nel corso del Campionato a.s.2023/2024 e che le norme che fisseranno modalità e requisiti per ottenere la premialità saranno proposte dalla Lega Nazionale Pallacanestro e sottoposte al Consiglio federale per la relativa approvazione;
- vista la nota dell'8 febbraio 2023 con cui il Segretario Generale della Lega Nazionale Pallacanestro informa che il Consiglio Direttivo LNP, preso atto della proposta di cui sopra, ha deliberato di proporre al Consiglio federale la possibilità di ribadire l'abrogazione dell'obbligo di iscrizione degli atleti under nei Campionati di Serie A2 e B maschile e, al contempo, l'obbligo in capo a ciascuna Società partecipante ai Campionati di Serie A2 e B maschile di versare un contributo rispettivamente di € 12.000,00 ed € 5.000,00 per la costituzione di un fondo per premiare le società che maggiormente lavoreranno per l'utilizzo dei giocatori giovani e per lo sviluppo dei settori giovanili;
- considerato altresì che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro chiede di addebitare il contributo proposto sulle schede contabili delle Società interessate e di richiederne il pagamento in due rate di pari cifra in occasione della seconda e quarta rata FIP prevista dal Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società dilettantistiche;
- acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali federali;

DELIBERA

di stabilire quanto segue:

1. l'abrogazione dell'obbligo di iscrizione degli atleti under nei Campionati di Serie A2 e B maschile a.s.2023/2024;
2. l'obbligo in capo a ciascuna Società partecipante ai Campionati di Serie A2 maschile di versare un contributo di € 12.000,00 per la costituzione di un fondo per premiare le Società che maggiormente lavoreranno per l'utilizzo dei giocatori giovani e per lo sviluppo dei settori giovanili;
3. l'obbligo in capo a ciascuna Società partecipante ai Campionati di Serie B maschile di versare un contributo di € 5.000,00 per la costituzione di un fondo per premiare le Società che maggiormente lavoreranno per l'utilizzo dei giocatori giovani e per lo sviluppo dei settori giovanili;
4. di addebitare il contributo proposto sulle schede contabili delle Società interessate e di richiederne il pagamento in due rate di pari cifra in occasione della seconda e quarta rata FIP prevista dal Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società dilettantistiche;
5. le norme che fisseranno modalità e requisiti per ottenere la premialità saranno proposte dalla Lega Nazionale Pallacanestro e sottoposte al Consiglio federale per la relativa approvazione.

DELIBERA N.282/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata la proposta pervenuta dalla Lega Basket Femminile in data 15 febbraio 2023, con cui è richiesta la premialità da distribuire a favore delle Società partecipanti ai Campionati Nazionali Dilettantistici femminili di Serie A1 e Serie A2 per l'a.s.2022/2023;

preso atto della volontà da parte della Lega Basket Femminile, sulla base delle esperienze trascorse, di voler continuare a promuovere l'attività di base tramite l'organizzazione della Coppa Italiana Under 14;

acquisito il parere favorevole del Coordinatore del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, perché coerente con i fini istituzionali;

DELIBERA

di autorizzare la Lega Basket Femminile ad organizzare la Coppa Italiana Under 14 a.s.2022/2023. l'Evento dovrà svolgersi in osservanza ai Regolamenti federali vigenti;

di accogliere le istanze della Lega Basket Femminile, pervenute in data 15 febbraio 2023, relative alla distribuzione della premialità destinata alle Società di Serie A1 e A2 per l'a.s.2022/2023, e di un contributo economico destinato alla stessa LBF;

- € 50.000,00 contributo Lega Basket Femminile;
- € 2.000,00 per ciascuna delle 12 Società del Girone Sud di Serie A2 per le trasferte in Sardegna;
- minutaggio giovani Serie A1 (€ 10.000,00 per la prima Società, € 6.000,00 per la seconda Società, € 4.000,00 per la terza Società);
- € 1.000,00 a Società per ogni atleta convocata in Nazionale Under 18 e Under 16;
- € 10.000,00 per Master Universitario Link Campus riservato ad atlete e dirigenti;
- € 30.000,00 alla Lega Basket Femminile per l'organizzazione della Coppa Italiana Under 14;
- € 30.000,00 per il 1° Campionato 3x3 di Serie A1;
- € 40.000,00 per Progetto Comunicazione LBF (Gazzetta dello Sport e TV).

Le voci di interesse andranno ad integrare il Capitolo 8 del C.U. "Contributi a carico delle società non professionistiche a.s. 2022/2023".

DELIBERA N.283/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera 54/2023, assunta dal Presidente federale il 10 gennaio 2023, con la quale si delibera di approvare il progetto “Circuito invernale 2023 3x3 FIP”;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54/2023, assunta dal Presidente federale in data 10 gennaio 2023.

DELIBERA N.284/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il testo vigente del Regolamento 3x3 Italia Basket approvato con propria delibera n. 227/2022 nella riunione dell’11 febbraio 2022, che disciplina tutta l’attività federale di categoria;

ritenuto opportuno inserire alcuni parametri per una migliore gestione delle competizioni, fissando un numero massimo di atleti per squadra, da utilizzare per tutti i tornei del circuito 3x3 ITALIA, disciplinato all’art. 6 del sopracitato Regolamento e introducendo eventuali sanzioni per il mancato rispetto della normativa;

ritenute le modifiche in linea con i principi della disciplina del 3X3;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, le modifiche e integrazioni al Regolamento del 3X3 Italia Basket, come di seguito evidenziate:

3X3 ITALIA

BASKET

REGOLAMENTO

1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Il 3x3 è una modalità della disciplina sportiva del basket con un solo canestro giocata da tre (3) atleti e un (1) sostituto per ogni squadra.
- 1.2. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA come unica rappresentante dello sport della pallacanestro 3x3 svolta al coperto o sui campi all’aperto in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
- 1.3. Qualsiasi atleta, indipendentemente dalla nazionalità, età e sesso può partecipare alle competizioni 3x3 approvate dalla FIP. Gli atleti sono liberi di formare squadre e di partecipare alle competizioni FIP 3x3 salvo eventuali restrizioni stabilite dalla FIP.
- 1.4. Il Promoter è colui che aderisce ai Regolamenti federali per organizzare Tornei e/o eventi 3x3.
- 1.5. Nell’ambito dell’attività 3x3 riconosciuta dalla FIP è concesso agli organizzatori, su base contrattuale, il diritto di utilizzare il logo federale quale attestazione della approvazione da parte della FIP. La FIP emetterà norme specifiche sull’uso del logo federale.
- 1.6. La FIP ha l’autorità di organizzare, sanzionare e controllare le competizioni 3x3 riconosciute in tutto il territorio nazionale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Il presente Regolamento, salvo diversa ed espressa previsione, si applica a tutte le competizioni ufficiali FIP 3x3.

3. CATEGORIE ATLETI 3X3

- 3.1 Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 16 e under 18, e/o secondo quanto indicato annualmente nelle Disposizioni Organizzative, sono considerati atleti giovanili.
- 3.2 Gli atleti che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1 sono considerati atleti OPEN.
- 3.3 Ogni singolo atleta che partecipa ad un torneo MASTER o TOP potrà svolgere il resto dei tornei dello stesso livello solo con la medesima squadra. Questa regola non viene applicata per i tornei CLASSIC e BASIC. Un atleta potrà partecipare ad un torneo con una sola squadra. **Resta inteso che ogni squadra che partecipa a qualsiasi categoria di torneo potrà schierare fino ad un massimo di N°6 giocatori nel corso del circuito come specificato al punto 6.11.**
- 3.4 Una squadra potrà partecipare ad un torneo con una sola iscrizione.

4. TEAM MANAGER

- 4.1 Il Team Manager della squadra è un soggetto autorizzato dagli atleti ad agire per conto della squadra nei confronti della FIP.
- 4.2 Il Team Manager può essere un atleta della squadra o una terza persona tesserata a qualsiasi titolo per la FIP.

5. COMPETIZIONI

- 5.1 Le Competizioni Ufficiali FIP 3x3 sono le seguenti:
 - a) Il Circuito 3x3 Italia ed i tornei ammessi allo stesso;
 - b) I tornei giovanili nazionali Under 18, under 16, under 14 e Under 13 maschile e femminile;
 - c) Ogni ulteriore ed eventuale competizione che la FIP si riserva di riconoscere come competizione ufficiale.
- 5.2 Tutte le competizioni riconosciute dalla FIP sono giocate, in linea di principio, ogni anno. La FIP, a propria discrezione, può decidere di far svolgere le competizioni con cadenze differenti.
- 5.3 Nelle competizioni riconosciute dalla FIP, nei limiti del possibile, le squadre devono svolgere un minimo di due (2) partite al giorno e le squadre devono osservare un'interruzione minima della durata di una (1) partita tra due (2) partite.
- 5.4 L'uso di palloni 3x3 approvati dalla FIP è obbligatorio per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.5 Le competizioni riconosciute dalla FIP saranno dirette esclusivamente da arbitri federali all'uopo designati.
- 5.6 La FIP rimanda al regolamento tecnico del gioco e alle norme del campo di gioco 3x3 della FIBA per tutto quanto riguarda le Regole 3x3 ufficiali del gioco, che sono obbligatorie per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.7 La FIP si riserva di emanare regole particolari per taluni tornei; in tal caso provvederà ad una apposita comunicazione.

6. CIRCUITO 3x3 ITALIA (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 6.1 Il Circuito 3x3 ITALIA è una rete di Tornei Open maschili e femminili 3x3 formata dai tornei organizzati dalla FIP e dai Promoter che aderiscono al circuito della FIP.
- 6.2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni specifiche per il Circuito 3x3 ITALIA. In caso di conflitto o contrasto, si applicano le seguenti fonti normative in ordine gerarchico:
 - a) Statuto FIP;
 - b) Il presente Regolamento;
 - c) Altre regole, regolamenti o decisioni della FIP che riguardano specificamente il 3x3.
- 6.3 L'adesione al circuito 3x3 ITALIA è aperto ad ogni Promoter che intenda praticare attività 3x3 nell'ambito federale secondo le modalità ed i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.4 Con la adesione al circuito i Promoter accettano i termini e le condizioni del presente Regolamento, dello Statuto federale ed i Regolamenti e delibere FIP.
- 6.5 Il Circuito 3x3 ITALIA si svolge orientativamente da aprile ad agosto e prevede lo svolgimento dei Tornei 3x3 riconosciuti dalla FIP e culminerà con un Torneo Finale con cui si assegnerà il titolo di Campione d'Italia 3x3 Open maschile e femminile.
- 6.6 Le squadre si qualificano per la Finale del circuito 3x3 ITALIA:
 - a) attraverso i Tornei MASTER (chi vince i Tornei MASTER avrà un pass per le Finals solamente se nel corso del Circuito ha partecipato ad almeno 3 challenger degli eventi Master. Nel caso in cui non rispettasse questo requisito perderà il pass e aggiungerà un accesso in più tramite Ranking). Se la vincente del MASTER dovesse essere una squadra già qualificata alle Finals, **si aggiungerà un accesso in più tramite Ranking;**
 - b) tramite Ranking, come ulteriormente spiegato nel presente Regolamento;
 - c) per quanto concerne la categoria OPEN, tramite torneo di qualificazione svoltosi nei giorni precedenti alle Finals e nella stessa location.
- 6.7 Solo le squadre iscritte al Circuito 3x3 ITALIA possono giocare nel Circuito.
- 6.8 Una squadra può iscriversi in qualsiasi Torneo nel corso della stagione.
- 6.9 L'iscrizione della squadra **potrà** avvenire attraverso l'APP federale secondo tempi e modi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.10 La FIP potrebbe non consentire ad una squadra l'uso di un nome che non rispetti le regole federali o a sola discrezione di FIP. Sono vietati i nomi controversi, o nomi che secondo il parere di FIP possono essere mal interpretati o contrari al senso pudico.
- 6.11 **Le squadre possono avere fino ad un massimo di N°6 giocatori in rosa nel corso del Circuito. Il mancato rispetto del limite della rosa sarà sanzionato come indicato al punto 14.**
- 6.12 Le squadre non possono cambiare atleti durante il torneo.
- 6.13 La squadra partecipante ad un torneo del Circuito 3x3 ITALIA deve essere composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 4 atleti, ognuno dei quali deve avere almeno 18 anni all'inizio del rispettivo Torneo cui partecipa.
- 6.14 **Eventuali violazioni potranno essere anche segnalate da squadre o promoter entro 7 giorni dalla data della fine del torneo nel quale sono state commesse.**

7. RANKING (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 7.1 Il Ranking 3X3 FIP è la classifica di tutte le squadre partecipanti al Circuito 3x3 ITALIA sulla base dei punti acquisiti nel corso dell'anno.
- 7.2 Il Ranking 3X3 FIP non esclude pertanto il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.
- 7.3 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi a fasi finali di competizioni 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.
- 7.4 Il Ranking determina l'accesso alle Finals di 7 squadre maschili e 3 femminili; **gli altri pass di accesso alle Finals sono assegnati alle squadre vincitrici dei tornei Master (n. 7 posti, ferma restando la**

condizione di cui al punto 6.6 a) e alle squadre qualificate dal Challenger del giorno precedente le Finals (n. 2 posti)

- 7.5 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.
- 7.6 Per poter essere presente nel Ranking di Squadra è necessario partecipare ad un numero minimo di tornei del Circuito 3X3 FIP che verrà definito annualmente dal Consiglio federale.
- 7.7 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

RANKING PER SQUADRA				
Position	MASTER	TOP	CLASSIC	BASIC
1	2560	1970	990	500
2	2000	1540	770	390
3	1800	1385	690	350
4	1600	1230	620	310
5 a 8	840	645	330	170
9 a 16	480	370	190	100
17 a 32	240	190	90	50

8. PROMOTER

- 8.1 Il Promoter è colui che con la propria organizzazione di mezzi e personale, e a proprie spese, dovrà garantire/realizzare/gestire il singolo Torneo 3x3.
- 8.2 Il Promoter organizzatore delle singole tappe, sotto la direzione tecnica della FIP, provvederà agli obblighi organizzativi previsti, in base alla tipologia al torneo che intende organizzare.
- 8.3 Il Promoter che desidera partecipare al Circuito 3x3 ITALIA deve confermare la propria adesione sottoscrivendo l'apposita convenzione con la FIP o con il mandatario della FIP.
- 8.4 La convenzione avrà contenuti differenti in base alla tipologia del torneo che il Promoter intende organizzare.
- 8.5 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter sarà autorizzato a ricevere le chiavi di accesso necessarie per operare nell'app federale ed organizzare il proprio torneo.
- 8.6 La FIP si riserva di prevedere ulteriori requisiti di adesione oltre quelli normati nel presente Regolamento.
- 8.7 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP ricade sotto la responsabilità del Promoter che la organizza.
- 8.8 Ogni Competizione 3x3 riconosciuta dalla FIP potrà avere un proprio regolamento che comunque non può risultare in contrasto con il presente Regolamento e con le decisioni assunte dalla FIP. In caso di contrasto tra le norme si intendono prevalenti le regole e le decisioni FIP.
- 8.9 I Tornei organizzati dai Promoter aderenti al Circuito 3x3 ITALIA saranno suddivisi in 4 fasce in funzione di una serie di requisiti/servizi minimi da soddisfare che saranno annualmente definiti dal Consiglio federale.
- 8.10 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter si impegna a rispettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, nonché le decisioni di tutti i suoi organi, purché assunte nel rispetto delle proprie competenze.
- 8.11 Il Promoter dovrà verificare che tutti gli atleti partecipanti al proprio torneo abbiano l'idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.

9. TORNEI 3X3 CATEGORIA GIOVANILE (UNDER 18, 16, 14 E 13)

- 9.1 Salvo diversa e specifica disposizione, la FIP organizza il Campionato U18, 16, 14 e 13 di 3x3 maschile e femminile.
- 9.2 Le annate ammesse, i termini di iscrizione e gli eventuali contributi per le fasi nazionali di ciascun Campionato saranno stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 9.3 I Campionati si svilupperanno con una prima fase provinciale, una seconda fase regionale ed una ultima fase finale nazionale con cui si assegnerà il titolo di Campione d'Italia 3x3 di categoria.
- 9.4 Eventuali contributi e le formule di svolgimento delle fasi provinciali e regionali, salvo diversa disposizione, saranno a discrezione dei Comitati Regionali competenti.
- 9.5 Ogni squadra è tenuta a partecipare con 4 atleti per ogni campionato di categoria a cui è iscritta.

10. ATTIVITA' COLLATERALI

- 10.1 Le Competizioni 3x3 riconosciute dalla FIP possono prevedere, con norme autonome, competizioni collaterali quali:
 - a) Gara di tiro;
 - b) Gara delle schiacciate;
- 10.2 Skill challenge. Ciascun Promoter può regolamentare autonomamente le competizioni collaterali. In assenza di regolamentazione si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA.

11. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MAGGIORENNI (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 11.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP mediante la procedura prevista dalla APP federale 3x3.
- 11.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 11.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di quattro (4) atleti per ogni Torneo.
- 11.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.
- 11.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 11.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP.
- 11.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3.
- 11.8 Il tesseramento 3x3 si perfeziona verso la FIP e non determina alcun vincolo sportivo.
- 11.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 11.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 11.11 Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.
- 11.12 L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 11.13 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

12. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MINORENNI

- 12.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP.
- 12.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 12.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per squadra per ogni Torneo.
- 12.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati.
- 12.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 12.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP sottoscrivendo un tesseramento 3x3 con la medesima Affiliata con cui sono tesserati per il 5c5.
- 12.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3 con una qualsiasi Affiliata FIP.
- 12.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
- 12.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 12.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 12.11 L'atleta comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 12.12 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

13. CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

- 13.1 Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- 13.2 L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, l'atleta non deve svolgere attività sino a quando non venga dichiarato idoneo.
- 13.3 L'atleta maggiorenne, tesserato solo 3x3, ha l'obbligo di presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità all'atto del tesseramento ed è custode della propria certificazione in originale. Qualora richiesto, deve inserirle obbligatoriamente tale certificazione nella procedura prevista dall'app federale.
- 13.4 Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Affiliata è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell'atleta minorenni, l'esistenza agli atti dell'Affiliata della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa all'atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
- 13.5 L'atleta non può partecipare ad attività 3x3 FIP dal momento della dichiarazione di idoneità, o se privo della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 13.6 Con il tesseramento, l'atleta autorizza la FIP a ricevere e trattare ai fini di legge la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva.
- 13.7 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP che si richiama integralmente, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche,

grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

14. SANZIONI

- 14.1 Tutti i tesserati partecipanti ad eventi 3x3 FIP sono soggetti alla giustizia federale.
- 14.2 La violazione di disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare.
- 14.3 Il ritiro di una squadra dal Torneo senza giustificato motivo comporta i seguenti effetti:
 - a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati;
 - b) Perdita di qualsiasi premio accumulato durante quella stagione e ancora non percepito.
- 14.4 La FIP si riserva il diritto di sostituire una squadra in qualsiasi momento se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che questa squadra possa ritirarsi.
- 14.5 Una squadra squalificata non otterrà punti Ranking nell'evento e perderà qualsiasi premio in denaro maturato nel Torneo stesso.
- 14.6 La FIP può irrogare la sanzione anche se la violazione è stata commessa da un solo membro della squadra.
- 14.7 La violazione relativa al limite previsto degli atleti in rosa (6) comporta i seguenti effetti per la squadra nel corso del Torneo nel quale è avvenuta la violazione stessa :
 - a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati nel corso del Torneo stesso;
 - b) Perdita dell'eventuale premio ottenuto nel corso del Torneo stesso.
- 14.8 La FIP può vietare qualsiasi indumento visibile dall'atleta per giocare che possa ragionevolmente essere interpretato come contrario al decoro, all'immagine e ai valori della FIP, come sancito nel Codice Etico. L'Atleta è tenuto a chiedere l'approvazione FIP per qualsiasi abbigliamento che desidera indossare nel corso del torneo, salvo quelli espressamente previsti.
- 14.9 Per le norme relative all'abbigliamento si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA 3x3.
- 14.10 Le sanzioni a carico dei Promoter per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento e dei Regolamenti federali sono previste all'interno delle convenzioni sottoscritte per perfezionare l'adesione alla FIP.

DELIBERA N.285/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.83/A, assunta in occasione della riunione del 29 gennaio 2021, con cui è stato approvato il "PROGETTO FEDERALE DI IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA DISCIPLINA "3 contro 3";
- preso atto del buon esito del circuito 3X3 Italia che si è svolto negli ultimi due anni, che ha contato più di 50 tornei su tutto il territorio Nazionale;
- ritenuto opportuno reiterare il progetto anche per il corrente anno;

DELIBERA

di approvare le linee generali del progetto "circuito 3x3 Italia" per l'anno 2023 ed i moduli di adesione ai relativi tornei come da documenti allegati alla presente delibera per formarne parte integrante.

DELIBERA N.286/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.47/2022, assunta dal Presidente federale in data 14 dicembre 2022, con la quale sono state approvati, a parziale modifica di quanto stabilito con delibera n.222/2022, i termini dei Campionati Regionali, le date della 2ª Fase Interregionale e 3ª Fase “Finale Nazionale” dei Campionati Giovanili Femminili stagione sportiva 2022/2023;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.47/2022 assunta dal Presidente federale in data 15 novembre 2022.

DELIBERA N.287/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.48/2022, assunta dal Presidente federale in data 21 dicembre 2022, con la quale è stato incaricato il sig. Luca Di Meo, per l’anno 2023, per la docenza dei Corsi Istruttori Regionali Minibasket della regione Piemonte, a norma dell’art. 11 del Regolamento del Settore Giovanile Minibasket e Scuola;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.48/2022 assunta dal Presidente federale in data 21 dicembre 2022.

DELIBERA N.288/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.49/2022, assunta dal Presidente federale in data 21 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bando del progetto “Basket e School Together”;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.49/2022 assunta dal Presidente federale in data 21 dicembre 2022.

DELIBERA N.289/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.56/2023, assunta dal Presidente federale in data 12 gennaio 2023, con la quale è stato autorizzato, in deroga ai Regolamenti federali, per la sola stagione sportiva 2022/2023 l'atleta Lorenzo Quarena nato il 4/12/2006 a partecipare al Campionato Under 15 Silver maschile organizzato dal Comitato Regionale Lombardia;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.56/2023 assunta dal Presidente federale in data 12 gennaio 2023.

DELIBERA N.290/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'iniziativa della FIBA nell'ambito della sezione "Her World, Her Rules" con cui stanziava ogni anno dei fondi per la promozione della pallacanestro giovanile femminile ed il reclutamento di atlete con età compresa tra gli 8 ed i 14 anni;
- visto il progetto presentato dalla Settore Giovanile denominato "4 Girls League" con cui si intende dare impulso al 3x3 femminile istituendo un campionato invernale indoor Under 14 femminile, con gli obiettivi di incentivare a proseguire con la pratica della pallacanestro giovanile femminile;
- vista la delibera 11/A, in pari data, che ha approvato il progetto "4 Girls League";
- considerata l'approvazione del progetto "4 Girls League" da parte della FIBA con comunicazione inviata alla FIP in data 16 agosto 2022 per la progettualità del 2023;
- vista la natura non competitiva del Campionato 3x3 Under 14 femminile "4 Girls League";
- visto l'art.55 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia che regola la Rinuncia a gare;
- considerato che ai sensi dell'art.55 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, ad una società che rinuncia ad una gara saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 18, 49 e 53 del Regolamento di Giustizia e sarà richiesto il pagamento della relativa sanzione dal Comunicato Ufficiale Contributi, oltre agli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E. Gare;
- vista la necessità di normare, in particolare, la rinuncia a gare relativamente al Campionato 3x3 U14 Femminile denominato "4 Girls League" al fine di non applicare le sanzioni sopra citate;
- sentito il parere del Responsabile del Settore Giovanile;
- ritenuto indispensabile normare la Rinuncia a Gare relativamente al Campionato 3x3 Under 14 femminile "4 Girls League" per l'anno sportivo 2022/23;

DELIBERA

di non prevedere sanzioni in caso di Rinuncia a Gare nel Campionato 3x3 Under 14 femminile "4 Girls League" come previsto l'art.55 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.291/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 53/2023, assunta dal Presidente Federale in data 10 gennaio 2023, con la quale si riconosce al Sig. Paolo Capitani la formazione Nazionale per Dirigente accompagnatore e Dirigente addetto agli Arbitri e UdC con scadenza 30 giugno 2024;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 53/2023, assunta dal Presidente federale in data 10 gennaio 2023.

DELIBERA N.292/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 58/2023, assunta dal Presidente Federale in data 30 gennaio 2023, con la quale si riconosce ai Sigg. Alessandro Lorefice, Luca Beccore e Gaspare Incorvaia la nomina a Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Sicilia per l'anno sportivo 2022/2023;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 58/2023, assunta dal Presidente federale in data 30 gennaio 2023.

DELIBERA N.293/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 60/2023, assunta dal Presidente Federale in data 2 febbraio 2023, con la quale è stato nominato con effetto immediato il Sig. Giuseppe Gonella Commissario Straordinario del Comitato Regionale Liguria al fine di provvedere all'ordinaria amministrazione del Comitato e per provvedere entro 90 giorni alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 60/2023, assunta dal Presidente federale in data 2 febbraio 2023.

DELIBERA N.294/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento organico;
- preso atto della delibera n. 1 del 10 gennaio 2023 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche con la quale viene proposta l'integrazione del Componente l'Ufficio Designazioni per l'anno sportivo 2022/2023 con il Sig. Niccolò Flocco;
- ravvisata la necessità di integrare l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Marche;
- riscontrata la disponibilità del Sig. Niccolò Flocco da parte del Comitato Regionale Marche;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Marche meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Niccolò Flocco Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Marche per l'anno sportivo 2022/2023 (scadenza 30 giugno 2023).

DELIBERA N.295/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento organico;
- preso atto della delibera n. 3 di Presidente Regionale Puglia del 18 ottobre 2022 e successivo verbale di Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2022 con cui viene proposta l'integrazione dei Componenti dell'Ufficio Designazioni per l'anno sportivo 2022/2023 con i Sigg. Marco Mitrugno e Tiziana Sciacovelli;
- ravvisata la necessità di integrare l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Puglia;
- riscontrata la disponibilità dei Sigg. Marco Mitrugno e Tiziana Sciacovelli da parte del Comitato Regionale Puglia;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Sigg. Marco Mitrugno e Tiziana Sciacovelli Componenti dell'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Puglia per l'anno sportivo 2022/2023 (scadenza 30 giugno 2023).

DELIBERA N.296/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 45 comma 5 e 6 dello Statuto;
- vista la delibera n. 3/2022, assunta dal Presidente federale in data 2 agosto 2022, con la quale veniva nominato il Sig. Antonio Caliendo attuale Presidente del Comitato Regionale Campania, Commissario Straordinario del Provinciale di Benevento fino all'individuazione di persona idonea a ricoprire l'incarico di Delegato;
- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo n. 5/2022 del 29 dicembre 2022 del Comitato Regionale Campania nella quale si è individuata nella persona del Sig. Marco Oreste Luca Mirra il Delegato del Provinciale di Benevento in sostituzione del Commissario Straordinario Sig. Antonio Caliendo;
- riscontrata la disponibilità del Sig. Marco Oreste Luca Mirra da parte del Comitato Regionale Campania a ricoprire l'incarico di Delegato Provinciale;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Campania meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, il Sig. Marco Oreste Luca Mirra Delegato del Provinciale di Benevento in sostituzione del Commissario Straordinario Sig. Antonio Caliendo per il quadriennio olimpico 2021/2024.

DELIBERA N.297/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento organico;
- preso atto delle dimissioni inviate al Comitato Regionale Veneto il 7 dicembre 2022, dal Sig. Giovanni Battista Baldisseri Sostituto Giudice Sportivo dl Comitato Regionale Veneto;
- vista la delibera del Presidente Regionale Veneto n.4/P del 19 dicembre 2022, con la quale viene proposto il Dott. Andrea Palma Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto in sostituzione del Sig. Giovanni Battista Baldisseri;
- riscontrata la disponibilità e l'idoneità del Dott. Andrea Palma da parte del Comitato Regionale Veneto;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare Sostituto Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto il Dott. Andrea Palma in sostituzione del Sig. Giovanni Battista Baldisseri per il quadriennio olimpico 2021/2024.

DELIBERA N.298/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento Organico;
- considerato che le nomine dei Componenti degli Uffici tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Regionali sono scadute alla data del 30 giugno 2022;
- ravvisata la necessità di nominare i nuovi Componenti;
- vista la delibera di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio n. 14/2022 del 18 ottobre 2022, con la quale viene proposta la nomina per la composizione dell'Ufficio Tecnico (Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2022/2023;
- riscontrata la disponibilità dei nuovi componenti da parte del Comitato Regionale Lazio;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lazio meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti dell'Ufficio Tecnico (Gare e Designazioni) del Comitato Regionale Lazio per l'anno sportivo 2022-2023 (scadenza 30 giugno 2023) come di seguito:

▪ **COMITATO REGIONALE LAZIO**

UFFICIO GARE

Responsabile: Fabio Scascitelli

Componenti: Tiziana De Angelis – Francesca Macrì – Curzio Garofoli – Claudio Valeriani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Ciccodicola

Componenti: Daniele Gai – Mirko Picchi – Federico Pansini – Vito La Macchia – Mattia Coda – Maria Marta Taurino

DELIBERA N.299/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento organico;
- preso atto della delibera n. 5/P del 12 gennaio 2023 di Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale viene proposta l'integrazione del Componente l'Ufficio Designazioni per l'anno sportivo 2022/2023 con la Sig.ra Silvia Milan;
- ravvisata la necessità di integrare l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Veneto;
- riscontrata la disponibilità della Sig.ra Silvia Milan da parte del Comitato Regionale Veneto;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Veneto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Silvia Milan Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Veneto per l'anno sportivo 2022/2023 (scadenza 30 giugno 2023).

DELIBERA N.300/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 121 del Regolamento organico;
- preso atto della delibera n. 1/E del 21 febbraio 2023 di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia con la quale viene proposta l'integrazione del Componente l'Ufficio Designazioni per l'anno sportivo 2022/2023 con il Sig. Claudio Marconetti;
- ravvisata la necessità di integrare l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Lombardia;
- riscontrata la disponibilità del Sig. Claudio Marconetti da parte del Comitato Regionale Lombardia;
- ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Claudio Marconetti Componente l'Ufficio Designazioni del Comitato Regionale Lombardia per l'anno sportivo 2022/2023 (scadenza 30 giugno 2023).

DELIBERA N.301/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n° 45 comma 5 e 6 dello Statuto;
- vista la delibera n. 257/2021, assunta dal Consiglio federale in data 29 gennaio 2021, con la quale veniva nominato il Sig. Paolo Cavalli Delegato del Provinciale di Viterbo;
- preso atto della scomparsa del Delegato del Provinciale di Viterbo Sig. Paolo Cavalli;
- preso atto della delibera di Consiglio Direttivo n. 41/2023 del 22 febbraio 2023 del Comitato Regionale Lazio nella quale si è individuata nella persona del Sig. Daniele Emanuel Catalani il Delegato del Provinciale di Viterbo in sostituzione del Sig. Paolo Cavalli;
- riscontrata la disponibilità del Sig. Daniele Emanuel Catalani da parte del Comitato Regionale Lazio a ricoprire l'incarico di Delegato Provinciale;
- considerata la proposta del Comitato Regionale Lazio meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, il Sig. Daniele Emanuel Catalani Delegato del Provinciale di Viterbo in sostituzione del Sig. Paolo Cavalli per il quadriennio olimpico 2021/2024.

DELIBERA N.302/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le dimissioni dei quattro Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria pervenute via e-mail in data 31 gennaio 2023;
- visto l'art. 14 dello Statuto federale nel quale si stabilisce che le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Regionali, comportano la decadenza del Direttivo e del Presidente Regionale e che entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle dimissioni deve essere effettuata l'Assemblea Elettiva Straordinaria;
- vista la delibera n. 60/2023, assunta dal Presidente federale in data 2 febbraio 2023, con la quale veniva nominato il Sig. Giuseppe Gonella Commissario Straordinario per il Comitato Regionale Liguria, per garantire l'ordinaria amministrazione del Comitato e per provvedere entro 90 giorni alla convocazione e allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria;
- visto che il Commissario Straordinario Sig. Giuseppe Gonella, ha richiesto di poter svolgere l'Assemblea Elettiva Straordinaria il 15 aprile 2023 come comunicato con nota del 26 febbraio 2023;
- considerato che la data proposta rispetta i termini perentori previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
- considerata pertanto la proposta del Commissario Straordinario del Comitato Regionale Liguria meritevole di accoglimento.

DELIBERA

di autorizzare il Comitato Regionale Liguria a svolgere l'Assemblea Elettiva Straordinaria il 15 aprile 2023 per ricostituire il Consiglio Direttivo Regionale decaduto a norma dell'art. 14 dello Statuto federale.

DELIBERA N.303/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.55/2023, assunta dal Presidente federale in data 11 gennaio 2023, con la quale sono stati nominati i Referenti Tecnici Territoriali, fino al 31 dicembre 2023, e ai quali sono stati affidati l'attività di reclutamento e monitoraggio degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore Squadre Nazionali;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.55/2023 assunta dal Presidente federale in data 11 gennaio 2023.

DELIBERA N.304/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.50/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Dicembre 2022, con la quale si autorizza lo scioglimento del tesseramento in doppio utilizzo dell'atleta Riccardo Giuseppe Privitera, nato il 01.08.2005, con la Società A.D.F. Basketball Lamezia (cod. Fip 051279) ed il successivo tesseramento in prestito dello stesso atleta a favore della Società A.S.D. Synergy Basket Valdarno (cod. Fip 027756);
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 50/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Dicembre 2022.

DELIBERA N.305/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.52/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Dicembre 2022, con la quale si approva, con effetto immediato, la modifica del testo del capitolo 21.1 della DOA a.s.2022/2023, relativa ai termini di tesseramento degli atleti Senior esclusi i nati nel 2002 e 2001 per il Campionato di Serie A2 maschile, al fine di integrarlo con procedure manuali di tesseramento nelle date di svolgimento della Fase Play Off/Play Out del Campionato di Serie A2 maschile per l'anno sportivo 2022/2023, stabilite con delibera n.210/2022;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 52/2022, assunta dal Presidente federale in data 22 Dicembre 2022.

DELIBERA N.306/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.69/2023, assunta dal Presidente federale in data 10 Febbraio 2023, con la quale si accoglie l'istanza presentata dalla Società ASD CUS PADOVA (cod. Fip 052950) attribuendo, con effetto immediato, il requisito della formazione italiana all'atleta Irene Del Frate nata a Lucca il 30.11.2001;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 69/2023, assunta dal Presidente federale in data 10 Febbraio 2023.

DELIBERA N.307/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale definisce atleta di formazione italiana *“l'atleta che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro Stagioni Sportive”* considerando assolta tale partecipazione *“con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di cui almeno 10 in uno stesso Campionato”*;
- letta l'istanza presentata dal sig. Eskander Michael Balasso, di cittadinanza italiana, nato il 01/10/2000, attualmente tesserato con la Società A.D. BASKET SUSTINENTE (cod. Fip 002870) con cui richiede il riconoscimento della formazione italiana;
- ricevuta l'istanza avanzata dalla Società A.S. DIL. BASKET FASANO (cod. Fip 039454) con cui richiede il riconoscimento della formazione italiana per il proprio atleta tesserato Antonio Gimmi nato il 12/08/1996;
- verificato che entrambi gli atleti, avvicinati tardivamente al gioco della Pallacanestro e tesserati per la prima volta rispettivamente all'età di 19 anni e 17 anni, non hanno avuto modo di assolvere a quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in relazione alla Formazione Italiana;
- considerati i curricula sportivi dei due atleti e le motivazioni espresse nelle rispettive istanze che si richiamano integralmente;
- ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere le istanze avanzate dal sig. Eskander Michael Balasso e dalla Società A.S. DIL. BASKET FASANO (cod. Fip 039454) equiparando ad atleti con lo status della formazione italiana gli atleti Eskander Michael Balasso nato il 01/10/2000, e Antonio Gimmi, nato il 12/08/1996, a partire dalla prossima stagione sportiva 2023/2024.

DELIBERA N.308/2023

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ricevuta l'istanza da parte della Società Asd Pol. Lib. Pasion Di Prato (cod. Fip 006954) con cui chiede la possibilità di annullare il Prestito Regionale ed il successivo Doppio Utilizzo Regionale da Prestito sottoscritti nella corrente stagione da Filippo Pittioni, nato il 03.11.2004, al fine di poter reintegrare l'atleta tra i propri tesserati ed impiegarlo nei Campionati di Serie D e U19 Gold, cui la Società è iscritta;
- visto l'articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che disciplina al comma 1 la possibilità per un atleta dilettante di essere iscritto in lista elettronica per un massimo di due Affiliate;

<u>letto</u>	il punto 7.7.1 delle DOA a.s.2022/2023 in cui si stabilisce che l'atleta ceduto in doppio utilizzo non può effettuare ulteriori tesseramenti;
<u>verificato</u>	che l'atleta Filippo Pittioni è già stato inserito in lista elettronica per il Campionato U19 Eccellenza dalla Società Amici Pall. Udinese (cod. Fip 052446) con cui è tesserato in Prestito e per il Campionato di Serie C Gold dalla Società A. Dil. Pall. Codroipese (cod. Fip 013240) con cui è tesserato in Doppio Utilizzo da Prestito;
<u>constatato</u>	che l'atleta dopo solo quattro partite, tre in Serie C Gold ed una in U19 Eccellenza, per problemi personali ha abbandonato il basket, anche in considerazione dell'eccessivo impegno richiestogli dalla partecipazione dei Campionati sopra citati;
<u>considerato</u>	che l'istanza è volta principalmente a reintegrare l'atleta nell'ambiente della pallacanestro permettendogli di riprendere a giocare in Campionati più adeguati alle sue capacità tecniche con la Società Asd Pol. Lib. Pasion Di Prato titolare del tesseramento a titolo definitivo;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente Regionale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e di tutte le Società coinvolte;
<u>ricevuta</u>	l'istanza dalla Società Pistoia Basket Junior (cod. Fip 048727), titolare del tesseramento a titolo definitivo, con cui richiede la modifica del tesseramento dell'atleta Alberto Becciani, nato il 10.07.2003;
<u>constatato</u>	che l'atleta è attualmente tesserato in Prestito con la Società Pistoia Basket 2000 (cod. Fip 012073) ed in Doppio Utilizzo da Prestito con la Società Lib. Mis. Montale Asd (cod. Fip 008999);
<u>verificato</u>	che l'atleta, allo stato attuale, risulta essere stato iscritto in lista elettronica esclusivamente per il Campionato di Serie C Silver con la Società C.B. Lib. Mis. Montale e richiede il tesseramento a favore della Società Wolf Basket Pistoia Asd (Cod. Fip 055691) partecipante a Campionato di Serie D;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Toscana e di tutte le Società coinvolte;
<u>letta</u>	l'istanza ricevuta da parte della Società ASD Antoniana 1966 Pall. Pescara (cod. Fip 051606), con cui chiede la modifica del tesseramento dell'atleta Vittorio Testa nato il 01.01.2004;
<u>constatato</u>	che l'atleta è attualmente tesserato in Prestito con la Società Unibasket SSD Arl (cod. Fip 052258) e in Doppio Utilizzo da Prestito con la Società Asd Antoniana 1966 Pall. Pescara;
<u>verificato</u>	che l'atleta risulta essere stato iscritto in lista elettronica nel Campionato U19 Eccellenza con la Società Unibasket SSD Arl e nel Campionato di Serie C Silver con la Società Asd Antoniana 1966 Pall. Pescara;
<u>verificato</u>	inoltre che l'atleta non è più stato convocato dalla Società Unibasket SSD Arl e che da quel momento ha iniziato ad allenarsi esclusivamente con la sola Società ASD Antoniana 1966 Pall. Pescara, con la quale è tesserato in Doppio Utilizzo da Prestito per disputare il solo Campionato C Silver;
<u>constatato</u>	che la Società ASD Antoniana 1966 Pall. Pescara è iscritta anche al Campionato U19 Gold e che l'istanza è avanzata al fine di autorizzare l'atleta a giocare nel Campionato di categoria giovanile ad organizzazione territoriale;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo e di tutte le Società coinvolte;

DELIBERA

- di accogliere l'istanza avanzata dalla Società Asd Pol. Lib. Pasion Di Prato (cod. Fip 006954) annullando i tesseramenti in Prestito Regionale e Doppio Utilizzo Regionale da Prestito sottoscritti nella corrente stagione da Filippo Pittioni, nato il 03.11.2004, autorizzando l'atleta a disputare i Campionati di Serie D e U19 Gold con la Società istante;
- di accogliere l'istanza avanzata dalla Società Pistoia Basket Junior (cod. Fip 048727) annullando il Prestito dell'atleta Alberto Becciani a favore della Società Pistoia Basket 2000 (cod. Fip 012073) e trasformando il Doppio Utilizzo da Prestito con La Società C.B. Lib. Mis. Montale in Prestito al fine di consentire un successivo Secondo Prestito dell'atleta a favore della Società Wolf Basket Pistoia Asd (Cod. Fip 055691) partecipante a Campionato di Serie D;
- di accogliere l'istanza presentata dalla Società ASD Antoniana 1966 Pall. Pescara (cod. Fip 051606) modificando il tesseramento di Vittorio Testa, nato il 01.01.2004, trasformando il Doppio Utilizzo da Prestito in secondo Prestito al fine di consentire all'atleta la partecipazione con la Società ASD Antoniana 1966 Pall. Pescara ad entrambi i Campionati C Silver ed U19 Gold.

DELIBERA N.309/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera 259/2022, assunta dal Consiglio federale il 6 maggio 2022, con cui è stato conferito mandato al Presidente federale affinché approvi, con apposita deliberazione, la rivisitazione del Campionati Nazionali e Regionali senior maschili;
- vista la delibera del Presidente federale n.101/2022, assunta il 23 maggio 2022 con cui è stata approvata la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali Senior maschili per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- vista la successiva delibera del Presidente federale n.107/2022, assunta il 13 giugno 2022, con cui è stata modificata parzialmente la delibera n.101/2022 di cui sopra;
- considerato che la nuova organizzazione dei Campionati Nazionali e Regionali stabilisce, a partire dall'anno sportivo 2023/2024, l'istituzione di un nuovo Campionato "Interregionale" composto da un numero totale di 96 squadre e che le Società partecipanti a questo stesso Campionato avranno la facoltà di inserire in lista elettronica un atleta Non Formato;
- letta l'istanza, datata 13 febbraio 2023, presentata da un gruppo di atleti, attualmente tesserati per Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B i quali, seppur privi del requisito della Formazione Italiana, possono essere tesserati e schierati in Campionati federali Nazionali in virtù di provvedimenti ad hoc assunti dal Consiglio federale in anni precedenti;
- considerato che gli atleti istanti chiedono che venga loro riconosciuto il diritto a tesserarsi con status equiparato ad atleta di formazione italiana, a partire dal prossimo anno sportivo 2023/2024, per una delle Società partecipanti al nuovo Campionato Interregionale e chiedono inoltre di poter chiarire, in virtù di una evidente continuità di tesseramento nei campionati federali e di una età anagrafica avanzata, il loro status "ibrido" che permette di partecipare a determinati Campionati federali e non in altri, pur non rispondendo appieno alle prescrizioni dei Regolamenti federali in materia di formazione italiana;

- visto l'articolo 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale al comma 5 stabilisce che *"chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per affiliate Fip, può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico"*;
- visti l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento e l'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico che disciplinano il requisito della formazione italiana;
- visti i punti 15.2.2 e 15.3.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2022/2023 in cui si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Professionistico di Serie A hanno, *"la possibilità di schierare nella quota degli atleti di formazione Italiana al massimo un atleta anche non formato che alla data di approvazione della delibera 451/2012 del 14 Aprile 2012 avesse cittadinanza italiana e fosse stato tesserato in Italia per un Campionato professionistico"*;
- visto il punto 19.2 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2022/2023 in cui si stabilisce per le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile, la *"possibilità di iscrivere in lista N in quota formati non Under massimo 1 atleta non formato che abbia acquisito la cittadinanza italiana e che abbia sottoscritto un contratto professionistico in Italia entro la data di approvazione della delibera 451/2012 del 14 Aprile 2012, oppure già tesserato per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30.06.2011"*;
- verificato che allo stato attuale risultano tesserati a favore di Società partecipanti a Campionati federali trentotto atleti che pur non avendo il requisito della formazione italiana sono stati autorizzati a partecipare ai Campionati con status equiparato agli atleti con formazione italiana perché rientrano nella casistica della delibera n.451/2012 del 14 Aprile 2012, ovvero erano già tesserati per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30 giugno 2011;
- considerato che gli atleti privi della Formazione italiana ma partecipanti a Campionati federali in virtù della delibera n.451/2012 del 14 Aprile 2012 ovvero perché già tesserati per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30 giugno 2011, tesserati dall'anno sportivo 2019/2020 ad oggi, risultano essere in totale settantatré e che gli stessi presentano una continuità di tesseramento a favore di affiliate alla FIP dagli anni del provvedimento di deroga;
- ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, in considerazione anche dell'età anagrafica degli atleti interessati, sanare la posizione di tutti coloro che, pur privi della formazione italiana ai sensi dei vigenti Regolamenti federali sopra richiamati, sono stati tesserati ed impiegati ai sensi della delibera n.451/2012 del 14 Aprile 2012 ovvero perché già tesserati per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30 giugno 2011 e agli atleti che abbiano sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e siano stati tesserati per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per affiliate Fip;
- acquisito il parere favorevole del Presidente GIBA e del Rappresentante della Consulta Nazionale;

DELIBERA

di stabilire, a partire dall'a.s.2023/2024, di riconoscere la formazione italiana agli atleti che, pur privi del requisito normato dall'art.26 R.E. Tess. e dall'art.9 R.E. Sett. Prof., sono stati, alla data odierna, tesserati ed impiegati ai sensi della delibera n.451/2012 del 14 Aprile 2012 ovvero perché già tesserati per i Campionati Nazionali Dilettanti al 30.06.2011 e agli atleti che abbiano sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e siano stati tesserati per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per affiliate Fip.

DELIBERA N.310/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di Convenzione pervenuta dall'Ente di Promozione Sportiva ASC ("Attività Sportive Confederata") e valida fino al termine del corrente quadriennio olimpico e non prevede il tacito rinnovo;

visto che tale Convenzione ha ad oggetto:

- a) affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
- b) attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica; partecipazione alle gare;
- c) formazione dei Quadri Tecnici e dei Giudici di Gara;
- d) utilizzo degli impianti sportivi;
- e) iniziative culturali;
- f) accordi migliorativi;
- g) collaborazione nel settore specifico della Scuola e degli oratori/parrocchie

considerato altresì che tale format di Convenzione è stato predisposto d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale;

DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione di cui in premessa, il cui testo forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.311/2023

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la proposta di Convenzione pervenuta dall'Università di Verona e avente ad oggetto la collaborazione per le attività di docenza e tutoraggio del Corso di perfezionamento in Smart Management in Sport, valido per l'anno accademico 2022/2023;

preso atto che la Federazione ha già fornito la propria collaborazione nell'ambito di diverse lezioni inserite all'interno del piano di studi di suddetto Corso;

ritenuto pertanto di dar seguito all'accordo già sottoscritto dal Presidente federale al fine di formalizzare il perimetro normativo all'interno del quale agire in collaborazione con l'ente universitario;

DELIBERA

di approvare la proposta di Convenzione di cui in premessa ratificando quanto già sottoscritto dal Presidente federale.

DELIBERA N.312/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 18/10/2022 dalla Società A.S.D. VAL DI NON BASKET (cod. FIP 055657) iscritta al campionato di Under 14 Silver per la stagione sportiva 2022/23 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da PREDAIA (TN) a VILLE D'ANAUNIA (TN);
- visto l'art. 184 del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 184 del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. VAL DI NON BASKET (cod. FIP 055657) da PREDAIA (TN) a VILLE D'ANAUNIA (TN) dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.313/2023

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 189 del Regolamento Organico che disciplina ai comma 2 e 3 l'istituto del cambio di assetto giuridico per la Società che intende trasformarsi in Società di capitali e per la Società che da Società di capitali intende assumere la forma giuridica disciplinata dall'art. 162 comma 2 del R.O. (ANR o ASR);
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 189 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di assetto giuridico a norma dell'articolo 189 del Regolamento Organico, delle Società; di seguito elencate:

Segue C.U. n.460 del 2 marzo 2023 – Consiglio federale n.4 – riunione del 2 marzo 2023

codice	denominazione	da	a
036606	ASD MONTESACRO ROMA	ANR	SRL
047249	A.D. F.FRANCIA PALL.	ANR	ASR
050518	A.S. DIL. POL. VOBARNO	ASR	ANR
051844	FUTUROSA TRIESTE A.S.D.	ANR	SRL
016970	U.P.R. MONTEMARCIANO A.S.D.	ANR	SRL

2 marzo 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci